



COMUNE DI PARTINICO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI NOLO CON CONDUCENTE DI N° TRE AUTOCOMPATTATORI DI PORTATA UTILE NON INFERIORE A 25/27 MC - NOLO A FREDDO N° SEI GASOLONI – NOLO A CALDO N° 1 MINIPALA COMPRESO OPERATORE E CARBURANTE PER EFFETTUARE LA RACCOLTA, IL TRASPORTO ED IL CONFERIMENTO DI RR.SS.UU. PRESSO CENTRO DI TRASFERENZA O DISCARICA AUTORIZZATA”.

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Costituisce oggetto dell'appalto:

- il nolo a caldo di n° tre autocompattatori di portata utile non inferiore a 25/27 m³, per la raccolta R.S.U su tutto il territorio comunale di Partinico e trasporto presso il Centro di Trasferenza di Alcamo e/o discarica;
- il nolo a caldo a chiamata di minipala con benna mordente;
- il nolo a freddo di n° sei gasoloni per la raccolta rifiuti porta a porta nel centro urbano di Partinico.

A livello indicativo e non vincolante per la stazione appaltante, gli impianti di destinazione finale attualmente autorizzati sono :

- **il Centro di Trasferenza di Alcamo c.da Citrolo;**
- **la Discarica di Siculiana c.da Materana (AG).**

La stazione appaltante alla luce di eventuali e sopravvenute variazioni circa l'autorizzazione al conferimento da parte degli enti preposti, si riserva insindacabile facoltà di sostituire l'impianto con altro all'uopo individuato e che rientri approssimativamente nella distanza chilometrica sopra individuata senza richieste di ulteriori somme e/o indennizzi di sorta tranne quelli già previsti nel presente capitolato.

ART.2. CARATTERISTICHE TECNICHE DEI MEZZI

Le prescrizioni tecniche che definiscono le caratteristiche dei mezzi meccanici sono le seguenti :

- 1) auto compattatori della capacità di 25/27 mc comprensivo di autista per il carico, la compattazione ed il successivo trasporto presso il Centro di Trasferenza di Alcamo o la discarica di Siculiana o altra eventualmente autorizzata, compreso l'onere della pesa escluso i costi di smaltimento. Il prezzo, valevole per nolo a caldo di mezzo in perfetta efficienza, con vita non superiore al periodo di ammortamento fiscale, comprende i consumi, i carburanti, i lubrificanti, la normale manutenzione e le assicurazioni R.C.
- 2) Autocarri attrezzati con vasca della capacità non inferiore a 4,50 mc. senza autista per la raccolta di rifiuti solidi urbani ed assimilabili porta a porta. Il suddetto mezzo dovrà essere munito di alza volta cassonetti da lt.750. Il prezzo, valevole per nolo a freddo di mezzo in perfetta efficienza, con vita non superiore al periodo di ammortamento fiscale, comprende i consumi, i carburanti, i lubrificanti, la normale manutenzione e le assicurazioni R.C.
- 3) Minipala con benna mordente e autista.

I mezzi che saranno forniti per l'esecuzione del servizio devono essere conformi a tutte le vigenti norme di settore in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro nonché con le disposizioni del Codice della Strada.

La ditta dovrà produrre un elenco dei mezzi opportunamente iscritti all'Albo che è in condizione di noleggiare in un numero tale che in caso di impedimento venga costantemente assicurato il ricambio.

I veicoli per il nolo saranno preventivamente controllati al fine di verificarne la funzionalità ed il buon funzionamento.

L'esecuzione del servizio sarà ordinata e modulata dalla Servizi Comunali Integrati secondo le esigenze del servizio e previo raccordo con gli uffici comunali preposti.

La fornitura della minipala dovrà essere effettuata a richiesta del responsabile di zona esclusivamente in caso di motivata ed effettiva necessità e per motivi non collegati alla mancata consegna dei mezzi da parte della ditta.

In tale caso la ditta è obbligata a fornire il mezzo senza compenso alcuno.

ART. 3 MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il carico dei veicoli, salvo eccezione da concordare fra le parti, inizierà alle ore 6,30 e terminerà entro le ore 18,30 di ciascun giorno lavorativo.

Le prestazioni oggetto dell'appalto potranno comprendere anche lo svolgimento di servizi festivi e notturni, i quali verranno, dove necessario, stabiliti dal Responsabile della Servizi Comunali Integrati all'uopo individuato e presa visione da parte di questa stazione appaltante, attraverso apposita previsione nel programma settimanale.

La ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione, nell'ambito della quantità massima dei mezzi richiedibili in forza del presente capitolato, un numero giornaliero di auto compattatori sufficienti a garantire la fornitura dei mezzi richiesti anche in caso di guasto o fermo in discarica.

Tutti i mezzi dovranno essere conformi a quanto imposto dalla normativa che regola la circolazione stradale, il trasporto dei rifiuti e l'adozione di tutti i sistemi di sicurezza previsti per lo svolgimento delle operazioni di carico e scarico dei mezzi, ovvero rispondenti alle caratteristiche richieste dal presente capitolato.

Le operazioni di carico dei rifiuti saranno condotte al fine di consentire il raggiungimento della portata massima ammessa dal mezzo.

La stazione appaltante, verificherà pertanto attraverso i F.I.R la portata di ogni singolo trasporto condotto a smaltimento, il quale non dovrà essere inferiore alla predetta portata massima prevista dal relativo libretto di circolazione del veicolo in considerazione.

Sotto tale quantitativo si applicherà una penalità così come previsto nel presente capitolato d'appalto, salvo che il carico non completato derivi da una concreta contingenza di servizio riscontratasi nell'unità locale di operazione e venga attestata dal Coordinatore di zona in contraddittorio con la ditta appaltatrice.

ART. 4- IMPORTO DEL CONTRATTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura di noli dei mezzi indicati al superiore art. 1 per l'importo complessivo di **€ 204.190,00 oltre IVA** presuntivamente suddivisi secondo il quadro economico sotto riportato:

Trasporto presso centro di Trasferenza Alcamo:

Autocompattatore	€ 500/die	€ 500x3x90= €35.000,00	IVA 10% € 13.500,00
Gasoloni	€ 80/die	€ 80x6x90=€ 43.200,00	IVA 22% € 9.504 .00
Minipala	€ 48/h	€ 48x540 h=€ 25.920,00	IVA 10% € 2.592,00
		<hr/>	<hr/>
		€ 204.120,00	€ 25.596,00

Trasporto presso discarica a distanza non superiore a 50 Km

Autocompattatori	€ 530/die	€ 530x3x 85= € 135.150,00	IVA 10% €13.515,00
Gasoloni	€ 80/die	€ 80x6x85 = € 40.800,00	IVA 22% € 8.976 .00
Minipala	€ 48/h	€ 48x590 h = € 28.320,00	IVA 10% € 2.832,0
		<hr/>	<hr/>
		€ 204.120,00	€ 25.323,00

Trasporto presso discarica a distanza superiore a 100 Km

Autocompattatori	€ 630/die	€ 630x3x 75= € 141.00,00	IVA 10% € 13.515,00
Gasoloni	€ 80/die	€ 80x6x 75 = € 36.000,00	IVA 22% € 7.200,00
Minipala	€ 48/h	€ 48x565 h= € 27.120,00	IVA 10% € 2.712,0
		<hr/>	<hr/>
		€ 204.120,00	€ 23.427,00

I prezzi unitari dei noli sono comprensivi di carburante, lubrificanti, operatori, oneri previdenziali ed assicurativi oltre che oneri per la sicurezza ai sensi del D.lgs 9 aprile 2008 n° 81 e s.m.i e di quant'altro non è specificato nel presente capitolato e non sono soggetti a revisione dei prezzi.

ART. 5– OBBLIGHI DELL' AGGIUDICATARIA

Sono a carico dell' aggiudicataria tutti gli oneri e i rischi relativi alla fornitura dei mezzi e delle maestranze e ogni attività e relativi oneri che si rendessero necessari per un completo e corretto adempimento delle obbligazioni previste, nonché quelle concernenti il personale addetto all'esecuzione contrattuale. In particolare, oltre al personale autista e al carburante necessario per espletare il servizio sono a carico dell' aggiudicataria anche i seguenti oneri:

- la manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi e delle attrezzature;
- la sostituzione del mezzo o dell'attrezzatura noleggiata, entro due ore dall'eventuale guasto o danneggiamento di qualsiasi natura, con altro/a di uguali caratteristiche. Qualora l'aggiudicataria non possa provvedere alla sostituzione del mezzo o dell'attrezzatura, nulla avrà a che pretendere per il mancato servizio;
- il pagamento della tassa di proprietà e la copertura assicurativa per la responsabilità civile con massimale di € 2.500.000,00 per ogni veicolo locato e per tutta la durata del contratto;

- l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni indicate nel contratto, pena la risoluzione di diritto dello stesso;
- l'osservazione nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, di tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche, di sicurezza e di protezione dei lavoratori in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate;
- il rispetto di tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale, che saranno impartite dall'Ente appaltante e dalla Servizi Comunali Integrati;
- dare immediata comunicazione all'Ente appaltante, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del servizio;
- indicare all'Ente Appaltante un proprio responsabile, con il compito di curare in ogni suo aspetto il corretto svolgimento del servizio;
- di fornire prima dell'inizio del servizio il documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi dell'art. 28 D.lgs. 81/08.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore dopo la stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'aggiudicataria, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e l'aggiudicataria non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell'Ente Appaltante.

L'aggiudicataria si impegna espressamente a tenere indenne il Comune di Partinico da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

L'aggiudicataria si impegna ad eseguire le prestazioni contrattuali con proprio personale qualificato.

L'aggiudicataria si impegna a consentire all'Ente appaltante di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, per tutta la durata del contratto, le verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni che l'Ente intenderà effettuare.

L'aggiudicataria si impegna :

- ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
- ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto.

- garantire la disponibilità costante dei mezzi e delle attrezzature che non potranno essere inferiori in numero e capacità a quelli richiesti e ciò indipendentemente da eventuali guasti, manutenzioni anche impreviste e” fuori servizio” derivante da qualsiasi causa.

ART. 6- DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto decorrerà dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione per un periodo presunto di gg 90 e comunque fino ad esaurimento delle somme.

ART. 7 - EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DELLA CONVENZIONE.

Il Comune di Partinico si riserva di richiedere l’avvio della prestazione contrattuale con l’emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto.

ART. 8 – DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO – IMPRESA AGGIUDICATARIA

Cauzione definitiva: L’aggiudicatario sarà tenuta a prestare, prima della stipula del contratto, un deposito cauzionale definitivo in misura pari al dieci per cento dell’importo contrattuale. Il deposito in questione si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.

L’importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazione.

La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, **il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro i 15 giorni sopra indicati.**

Il deposito cauzionale definitivo non potrà essere costituito mediante garanzia fideiussoria rilasciata da Società di intermediazione finanziaria iscritte nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate al Comune di Partinico. La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del comune di Partinico ” beneficiario, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario.

ART. 9– CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO

La sottoscrizione del capitolato e dei suoi allegati da parte del contraente equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi e/o forniture.

Il contraente con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2, e 1342 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate.

In particolare, il contraente accetta espressamente e per iscritto, a norma dell'art. 1341, 2° comma, le clausole del capitolato speciale contenute nei seguenti articoli: "invariabilità/revisione dei corrispettivi", "cause sopravvenute-sospensione", "pagamenti e fatturazione", "recesso".

L'interpretazione delle clausole della convenzione e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con la convenzione; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c.

ART. 10 - VARIAZIONE DELL'ENTITÀ DELLE PRESTAZIONI

L'A.C. si riserva la facoltà prevista all'art. 27 del D.M 28.10.85 di aumentare l'importo contrattuale fino alla concorrenza di un quinto dell'importo complessivo netto del contratto, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l'aggiudicataria possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.

ART. 11 – CAUSE SOPRAVVENUTE – SOSPENSIONE

Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili all'ente appaltante, lo stesso sospenderà l'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa. Decorso il tempo di 30 giorni è facoltà dell'appaltatore recedere dal contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese.

Il Comune di Partinico, fermo quanto previsto nel comma precedente, si riserva la facoltà di sospendere l'esecuzione della prestazione per un periodo complessivo massimo di 30 giorni senza che il prestatore di servizi possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.

La sospensione dell'esecuzione verrà comunicata per iscritto dall'ente appaltante almeno 24 ore prima della data fissata per la sua decorrenza.

ART. 12 - CESSIONE DEL SERVIZIO

E' vietata la cessione anche parziale del servizio fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese.

ART. 13– RESPONSABILITÀ

Il prestatore di servizio è responsabile nei confronti del comune di Partinico dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

E' altresì, responsabile nei confronti del comune di Partinico e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione della convenzione, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti.

È fatto obbligo al prestatore di servizio di mantenere l'ente appaltante sollevato ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

ART. 14- FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

Il fallimento del prestatore di servizio comporta, ai sensi dell'art. 81, comma 2, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, lo scioglimento "ope legis" del contratto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

Qualora il prestatore di servizio sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'ente appaltante proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Qualora il prestatore di servizio sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del Titolare,

l'Ente appaltante ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

ART. 15 – PAGAMENTI E FATTURAZIONE

Il Comune di Partinico liquiderà quanto dovuto al fornitore entro 30 giorni dalla presentazione della fattura. Tale fattura dovrà essere corredata dai formulari di trasporto dei rifiuti e dal report giornaliero del servizio effettuato firmato dal personale responsabile della ditta .

Il pagamento delle singole fatture sarà subordinato alla presentazione delle copie di avvenuto versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti (INPS, INAIL, DURC).

Il termine di trenta giorni per la liquidazione della fattura presentata dal fornitore derogherà in caso di ritardata consegna alla Stazione Appaltante dei dati e/o della documentazione di competenza diretta o indiretta del fornitore (si intende come ritardata consegna la trasmissione dei dati e/o di documentazione oltre i primi 7 giorni del trimestre successivo a quello in liquidazione).

In tale caso il termine decorrerà dal giorno di completezza della documentazione necessaria.

In ogni caso gli eventuali ritardi nei pagamenti non daranno diritto all'Appaltatore di pretendere indennità di qualsiasi specie, né di chiedere lo scioglimento della convenzione né interrompere lo svolgimento del servizio.

Affinché il pagamento venga effettuato mediante accredito su conto corrente, il titolare o il legale rappresentate dell'impresa appaltatrice dovrà presentare istanza sottoscritta da parte del legale rappresentante o suo delegato di accredito su conto corrente in cui siano riportati il nome dell'istituto bancario e gli estremi bancari del conto corrente su cui effettuare il bonifico di pagamento. Detti estremi dovranno essere riportati successivamente su ogni fattura.

ART. 16 – VIGILANZA E CONTROLLI

L'Ente appaltante ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni e a tal fine potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate.

Prima dell'eventuale applicazione di qualsiasi sanzione, le inadempienze e le irregolarità riscontrate dovranno essere contestate al prestatore di servizio, che avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni/deduzioni.

L'aggiudicatario dovrà predisporre oltre ai riepiloghi contabili periodici una relazione circa i mezzi utilizzati elencando dettagliatamente le operazioni eseguite, i trasporti effettuati e quant'altro necessario per la valutazione del servizio.

Tale rendicontazione dovrà essere trasmessa al responsabile del settore nella giornata successiva al servizio espletato.

La ditta dovrà produrre inoltre la quarta copia del formulario attestante l'avvenuto conferimento dei rifiuti e la quantità conferita entro e non oltre le 24 ore successive, al fine di consentire le verifiche di competenza.

Il conferimento di quantitativi di rifiuti inferiori alla media di carico degli auto compattatori dovranno essere opportunamente giustificati contestualmente dalla ditta e dal Responsabile della Servizi Comunali Integrati che dovranno dichiararne la motivazione.

Dovrà parimenti essere giustificato ciascun carico effettuato in un numero di ore oltremodo superiore alla media di ore normalmente necessaria al caricamento di ciascun autocompattatore.

La ditta dovrà comunicare a questo Ente ed alla Servizi Comunali Integrati a mezzo fax o pec qualunque modifica o impedimento alla consegna dei mezzi in tempo utile a consentire la regolare programmazione del servizio.

Eventuali disservizi determinati dalla mancata o ritardata consegna dei mezzi saranno oggetto di applicazione di penale fino alla revoca dell'affidamento.

La Servizi Comunali Integrati è tenuta ad effettuare la raccolta dei rifiuti nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal contratto dei servizi finalizzato ad assicurare il massimo carico dei mezzi nei tempi medi previsti per la raccolta.

L'autista dell'autocompattatore è tenuto a firmare il verbale "di nolo mezzo" predisposto giornalmente per ogni mezzo dal responsabile di zona della società Servizi Comunali Integrati, dove viene indicato l'orario di arrivo, orario di inizio servizio, orario di fine servizio e il raggiungimento della portata massima di carico;

I verbali dei noli mezzi sopradetti verranno successivamente trasmessi a questo Ente per le relative verifiche.

Ogni comunicazione inerente il servizio di cui al presente capitolato dovrà essere inoltrata dalla ditta affidataria a questo ufficio ed alla Servizi Comunali Integrati e da quest'ultima oltre che a questo ufficio anche alla ditta affidataria.

ART. 17 – PENALITA'

La mancata consegna dei mezzi nell'orario prestabilito qualora non opportunamente giustificato con motivazioni ritenute accettabili dall'amministrazione, comporterà l'applicazione di penalità pari al costo giornaliero del mezzo;

per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti dal presente capitolato, verrà applicata una penale pari al costo giornaliero del mezzo aumentato del 50% per ogni singolo nolo e per tutti i noli eseguiti in difformità dal presente.

L'applicazione delle penalità, come sopra descritto, non pregiudica il diritto di rivalsa dell'Appaltante nei confronti del fornitore per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali il fornitore rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per eventuali inadempienze; né pregiudica il diritto dell'Ente di dichiarare la risoluzione del contratto.

ART. 18- RISOLUZIONE

L'Ente si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore della convenzione.

Si potrà procedere alla risoluzione della convenzione, ai sensi dell'art.1456 Cod. Civ, nel caso di subappalto non autorizzato.

Il contratto verrà risolto anche nei seguenti casi:

frode, manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione della prestazione;

sospensione dell'esecuzione senza giustificato motivo della prestazione di lavoro;
non rispondenza dei veicoli forniti alle specifiche di contratto e allo scopo degli stessi;

In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Qualora ipotesi di grave inadempimento si verificassero nel caso di inizio delle prestazioni in pendenza della stipulazione della convenzione, l'Ente potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.

ART.19- RECESSO

L'Ente si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art.1671 del c.c., in qualunque tempo e fino al termine della prestazione.

Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata R.R.

Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

In tal caso l'Ente si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:

- prestazioni già eseguite dall'appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Ente;
- spese sostenute dall'appaltatore;
- un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

ART. 20 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto, sarà competente esclusivamente il Foro di Palermo.

ART. 21 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non è contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore.

ART. 22 – STIPULAZIONE DELLA CONVENZIONE, SPESE, IMPOSTE E TASSE

Il contratto sarà stipulato mediante forma pubblica. Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti il contratto, sono a carico della Ditta aggiudicataria.

Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

ART. 23 – TRASPARENZA DEI PREZZI

Il fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente convenzione;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della convenzione;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la

gestione della presente convenzione rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente convenzione, la stessa si intenderà risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ART. 24 – Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 13/8/2010 n. 136, le ditte partecipanti hanno l'onere di comprovare e assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari attraverso l'utilizzo di uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva (con la possibilità quindi di un conto dedicato a più contratti d'appalto), alla siffatta commissione. Pertanto qualsivoglia transazione finanziaria afferente l'appalto de quo, escluse le modiche spese quotidiane, fermo restando l'obbligo di documentazione delle stesse, e fino ad un limite massimo di € 500,00, dovranno perentoriamente effettuarsi mediante lo strumento del bonifico bancario e/o postale, il quale deve altresì riportare il codice unico di progetto (CUP) indicato e relativo all'investimento pubblico sottostante.

I soggetti interessati dovranno comunicare gli estremi identificativi del o dei conti correnti bancari o postali destinati a tal uopo, nonché le generalità e il codice fiscale del personale delegato ad operare sugli stessi, entro e non oltre il termine di sette (7) gg. dalla loro relativa accensione e/o in caso di preesistenza del conto nella fase di presentazione delle offerte.

A tal uopo si avverte che l'atto negoziale da stipulare conterrà, a pena di nullità assoluta, una clausola con cui il contraente assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge n. 136/2010, nonché una clausola risolutiva espressa che sarà attivata qualora non siano rispettate le prescrizioni della legge in questione. Si richiama, altresì, l'attenzione sul disposto dell'art. 6 co. 1 e 2, legge richiamata, in materia di sanzioni a carico dei soggetti inadempienti.

ART. 25 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 il prestatore di servizio è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento del servizio.

Il prestatore di servizio dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Partinico li, _____

Il Responsabile del Settore

